

Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci
del "EL FILO"

L'anno 2019, il giorno 31, del mese di Maggio, alle ore 22,30, presso la "Sala Ivo Scapolo" del Comune di Padova, in Via Sanmicheli n. 65, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione EL FILO', per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo codice del Terzo settore – D.Lgs 117/2017**
- 2) **Varie ed eventuali**

La Presidente dopo avere verificato la regolarità della riunione, secondo le norme del vigente Statuto, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'O.D.G. in sede di seconda convocazione e nomina come Segretario il sig. Pilotto Amante.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).

Dopo ampia ed esaustiva discussione sulle modifiche statutarie, l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:


a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **"EL FILO' APS"**;

b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

c) L'assemblea delibera altresì di richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in quanto le modifiche proposte sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 117/2017.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,50, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente
Michela Turetta



Il Segretario
Amante Pilotto




Agenzia delle Entrate	
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg.	S.3
C.3.01	4638
8	ESENTE



Il Funzionario addetto (*)

Guido COSTOLO



(*) "Firma su delega del Direttore provinciale regionale Padova"

Statuto dell'associazione "EL FILO' APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Costituzione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "EL FILO' APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Padova, Via G. Ferrari n. 1.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

El Filò potrà aderire, con deliberazione presa dall'Assemblea ordinaria dei soci/e, ad associazioni o reti del terzo settore di carattere provinciale, regionale o nazionale che perseguano e/o favoriscano il medesimo scopo.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/le propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale.

Articolo 3

l) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale relativo al suddetto art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati/e, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari.

In particolare l'Associazione si propone di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motoria; promuovere la crescita umana e sociale dei propri soci/e e di terzi, attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative. Propone inoltre di contribuire alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio musicale e coreutico popolare. Intende proporre la danza, pur in contesti estranei a quello originario, salvaguardandone l'autenticità, pur ritenendo che la danza popolare sia legata al contesto di festa e a un tipo di coinvolgimento individuale e collettivo, che non sempre richiede esecuzioni rigidamente codificate. La ricerca avviene attraverso la partecipazione a feste popolari e contatti con gli informatori dei luoghi dove la danza popolare è ancora viva. L'apprendimento e la diffusione tra i propri soci/e e di terzi avvengono attraverso incontri periodici, corsi organizzati di varia durata e "animazioni" in feste e manifestazioni di vario tipo, che non abbiano comunque finalità contrarie all'educazione alla pace, alla solidarietà, al recupero ambientale e al miglioramento della "qualità della vita". Il gruppo si propone di condividere con i propri soci/e nonché comunicare agli altri la semplicità, l'immediatezza e l'allegria della musica e della danza popolare, se pur adoperandosi perché ciò non sia d'impedimento ad un apprendimento rigoroso della stessa e rispettoso dei principi contenuti nel presente articolo. Opera senza fini di lucro in conformità delle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo. Concorre alla salvaguardia e allo sviluppo della funzione educativa, sociale e culturale del ballo popolare, ispirandosi a principi di democrazia e pari opportunità.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori



d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività d'interesse generale, come previsto dall'art. 85, comma 4, del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolari necessità, per lo svolgimento dell'attività d'interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Chi non è diventato socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, pubblicato nel sito nostra associazione, abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo o a un suo delegato/i, menzionando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero telefonico, indirizzo mail, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a Consigliere/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione. Qualora la domanda sia accolta, l'accettazione diventerà definitiva con il versamento della quota d'iscrizione e il nominativo del nuovo socio/a sarà annotato nel Libro dei Soci che sarà a disposizione degli associati che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, questo deve essere motivato e andrà comunicato al richiedente entro sette giorni dalla richiesta. Chi ha presentato la domanda potrà inviare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione utile.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede in cui l'Associazione svolge principalmente la sua attività e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere



all'elaborazione del programma;

- discutere e approvare i rendiconti e/o bilanci;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi direttivi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica di eventuali regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e non abbiano in corso sanzioni disciplinari.

Articolo 8

Il/la socio/a con l'iscrizione è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote associative annuali, nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi direttivi dell'Associazione e nei casi riguardanti i componenti l'organo direttivo all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale e/o altre quote a qualsiasi titolo versate, rappresentano unicamente versamenti periodici vincolanti a sostegno economico dell'Associazione, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in nessun caso rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale dell'Associazione alla/e scadenza/e stabilita/e dal Consiglio Direttivo;
- dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al presente articolo dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo porrà all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.



Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze finanziarie degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto nel presente statuto.

Articolo 12

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote associative annuali e contributi versati dai/dalle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite salvo il diritto al rimborso spese per l'attività svolta per gli incarichi ricevuti.

Gli organismi durano in carica un anno e i componenti sono rieleggibili.

Con apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le associati/e che siano stati iscritti/e nel Libro dei Soci almeno tre mesi prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa e non abbiano in corso sanzioni disciplinari.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare



ai/le soci/e tramite mezzi elettronici, esempio posta elettronica, e pubblicazione sul sito della nostra Associazione almeno sette giorni prima.

Articolo 17

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, o da almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti proposti.

Articolo 18

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 19.

Il voto è personale. Ciascun associato può rappresentare altri soci, con delega ricevuta in forma scritta, fino a un massimo di tre associati.

Articolo 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di sopravvenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o in mancanza da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite dal/la Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro delle Deliberazioni assemblee dei soci e restano a disposizione dei/le soci/e per la consultazione su richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 21

L'Assemblea generale dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente;
- d) approva il bilancio e/o rendiconto finanziario di esercizio;
- e) approva le linee generali del programma di attività svolte nell'ultimo anno;
- f) fissa l'indirizzo programmatico generale per il nuovo anno d'attività;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) aderisce, con deliberazione presa dall'Assemblea ordinaria, ad associazioni o reti associative del Terzo Settore, di carattere provinciale, regionale o nazionale;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sull'esclusione degli associati quando questi facciano ricorso al provvedimento deliberato dall'Organo Direttivo.



o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 22

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci che li sceglie tra gli associati/e, è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, durano in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non devono inoltre trovarsi in nessuna condizione d'incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- il/la Tesoriere/a: è il gestore della cassa e degli Istituti di Credito, carica che può essere assegnata a uno dei suddetti incaricati.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario/a è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'art. 27 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre deliberare di delegare per iscritto alcune sue competenze a dei suoi componenti, per specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci;
- formulare e organizzare i programmi di attività sociale sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio di esercizio, che nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del CTS, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, comprensivi della relazione complessiva sull'attività svolta;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto finanziario o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare annualmente l'importo delle quote associative;
- stabilire annualmente le attività da svolgere, secondo quanto indicato nelle finalità istituzionali e determinarne le modalità di partecipazione;
- predisporre i regolamenti che ritiene necessari per il regolare svolgimento dell'attività sociale;
- deliberare sulla gestione delle attività associative, comprese le condizioni economiche, le date e le durate delle partecipazioni dei soci;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e; può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;



- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e in caso di necessità straordinariamente in qualsiasi periodo dell'anno. Le convocazioni potranno essere fatte dal/lla Presidente o quando lo richiedano almeno un terzo dei/lle Consiglieri/e, con preavviso di almeno tre giorni dalla data stabilita per la riunione. È valida la convocazione attraverso mezzi elettronici. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri/e. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni deve essere redatto verbale conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo per consultarlo.

Articolo 27

Il/la Consigliere/a sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Il/la Consigliere/a ha la facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.


Articolo 28

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che



il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 29

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione: potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.


È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti. Il Presente statuto è pubblicato nel sito dell'Associazione.

La Presidente
Michela Turetta



Il Segretario
Amante Pilotto

